



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"BANDA MUSICALE DI SAINT-VINCENT - APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione e Sede

Con atto del 10/03/2017 è stata costituita l'associazione denominata "BANDA MUSICALE DI SAINT-VINCENT". Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, di seguito più brevemente citata come "APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Saint-Vincent (Ao) in Via Trento s.n.c. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, è una formazione apolitica, apartitica e aconfessionale e svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016, il D.lgs. n.117/17, la Legge Regionale 16/2005 e loro successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. L'APS è di natura prettamente bandistica e l'attività principale consiste nel suonare, fare musica e quindi nell'istruzione e formazione musicale avvalendosi della supervisione, del coordinamento e del lavoro professionale in materia musicale del Direttore Artistico.

A tal fine l'APS svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;

- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi istituiti internazionali.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo che dettaglia le modalità operative e gestionali dell'APS.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale.

Art. 9 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Art. 10 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art. 11 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione.

Sono soci i musicisti inseriti nell'organico ufficiale dell'APS e gli allievi della Scuola di Musica gestita dall'associazione che partecipano alle varie attività dell'Associazione nel corso della sua esistenza; la mancata partecipazione alle suddette attività, ingiustificata e prolungata nel tempo, comporta, su delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea, l'esclusione dalla lista dei soci e la conseguente perdita dei diritti correlati.

Per acquisire la qualifica di socio è necessario rivolgere apposita domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'APS si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti. Le richieste di ammissione provenienti da minorenni devono essere firmate da chi esercita la patria potestà. Sulla domanda di ammissione si pronuncia, entro sessanta giorni dal ricevimento, il Consiglio direttivo, che provvede ad accertare, con l'ausilio del Direttore, l'interesse per la musica bandistica, la non temporaneità dell'adesione ed il possesso di idonee capacità/doti musicali che consentano al richiedente la partecipazione all'attività dell'Associazione. In caso di rifiuto il richiedente può far ricorso all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile. Qualora la domanda sia accolta il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è proposto annualmente dal Consiglio Direttivo ed inserito in apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. E' vietato il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro 60 giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 12 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) ad essere informati ed a partecipare alle attività dell'APS, alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta a chi ne esercita la patria potestà.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art. 13 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare lo statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Consiglio direttivo. Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. Ogni associato dispone di un solo voto e può essere portatore di due deleghe. È convocata e presieduta dal Presidente dell'APS. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo mediante votazione a scrutinio segreto;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti con possibilità di revoca;
- approva e modifica il Regolamento Associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In via straordinaria viene convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quando lo ritenga motivato il Direttore Artistico o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore;
4. nomina e revoca, su proposta del Consiglio direttivo, del Direttore Artistico figura responsabile della riuscita dello scopo sociale principale per cui è nata l'Associazione (artt. 2 e 4);
5. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci (50% più 1). Le deliberazioni sono prese alla presenza della maggioranza dei soci (50% più 1) e il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ai soci non in regola con il versamento della quota associativa annuale e ai non soci eventualmente presenti è comunque riconosciuto il diritto di intervento sugli argomenti trattati.

Tali regole generali non si applicano per i punti 1 e 5 dell'Assemblea straordinaria in quanto occorre la presenza, anche in convocazioni successive alla prima, di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per i punti 2 e 3 dell'Assemblea straordinaria in quanto occorre la presenza, anche in convocazioni successive alla prima, di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per il punto 4 dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza, anche in convocazioni successive alla prima, di almeno 4/5 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente al quale spetta verificare il regolare esercizio del diritto di voto e la regolarità delle deleghe nonché moderare gli interventi nel corso dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, entro 10 giorni, apposito verbale che deve essere firmato anche dal Presidente.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di 3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 5 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- sottopone all'Assemblea straordinaria la proposta di nomina del Direttore Artistico della Banda Musicale.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta del Direttore Artistico; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 16 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni nonché il buon andamento amministrativo dell'APS.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Con l'ausilio dei consiglieri predispone per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 16 e 17 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. E' la figura responsabile dell'andamento dell'APS come indicato negli artt. 2 e 4 in ambito artistico e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Direttore Artistico:

- cura la preparazione tecnica della banda musicale;
- sceglie i programmi delle esecuzioni concertistiche in considerazione dell'organico disponibile (completezza, livello tecnico e preparazione), del luogo dell'esibizione, del tipo di pubblico e delle eventuali richieste avanzate dai musicisti;
- partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- propone al Consiglio direttivo attività volte a realizzare la crescita musicale del gruppo;
- esprime obbligatoriamente il proprio parere in merito alla partecipazione della banda a corsi, concorsi, manifestazioni o rassegne;
- assiste il Consiglio direttivo nella valutazione delle decisioni relative all'ammissione dei soci, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- segue l'attività musicale dei corsi e la buona preparazione degli allievi; coordina l'organizzazione dei corsi della Scuola di Musica, in accordo con quanto disposto in materia amministrativa dal Consiglio direttivo, in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività musicali; indirizza l'organizzazione didattica dei corsi redigendo apposito regolamento; esprime proposte per il miglioramento musicale e didattico dei corsi stessi da sottoporre al Consiglio Direttivo che ne verifica la fattibilità in termini economici; sceglie gli insegnanti della Scuola di Musica;
- esprime parere vincolante, previa consultazione con l'insegnante di strumento interessato, in merito al passaggio di livello di un musicista;

- organizza le sfilate della banda musicale, ed in particolare ne verifica l'organico, gli orari, i percorsi e la scelta del repertorio delle marce.

Nello svolgimento della sua attività di responsabile artistico può avvalersi della collaborazione di uno o più persone da lui stesso designate.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

Art. 21 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

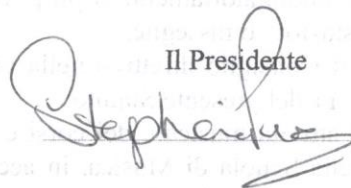
Art. 23 - Norma transitoria.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'organo di amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'organo di amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS. Ad avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione dell'Associazione sarà: "BANDA MUSICALE DI SAINT-VINCENT - APS". Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Saint-Vincent, 15/02/2022

Letto e approvato

Il Presidente



Banda Musicale di SAINT-VINCENT

Via Trento s.n.c.
11027 Saint-Vincent (Ao)

bandamusicaestvincent@gmail.com
Tel. +39 3334823529 C.F. 91069790078



Verbale Assemblea Straordinaria del giorno 15 febbraio 2022

L'Assemblea dei Soci della Banda Musicale di Saint-Vincent si è riunita in Assemblea Straordinaria in modalità telematica il giorno martedì 15 febbraio 2022 in seconda convocazione alle ore 20.30.

Risultano presenti il Direttore Piermario Ruddy, la Presidente Stephanie Purser, la Vicepresidente Foieri Anna, i consiglieri Patrizia Margara e Roberto Borra, Veronica Da Pra, Damasco Florida, Masoni Lara, Crestani Morena, Medaglia Gianluca e Medaglia Lorenzo (rappresentati da Purser Stephanie), Margara Nichele Greta (rappresentata da Margara Patrizia), Dherin Marco, Diémoz Julien (rappresentato da Pacchiana Ursula), Chiaramello Andrea e Chiaramello Lisa (rappresentati da Bosonetto Sara), Philippot Aline, Meneghetti Gabriele (rappresentato da Nadia Perucca), Favre Eligio, Bramato Alessandro (rappresentato da Marzia Vinci), Maritan Thomas (rappresentato da Minnie Momi), Romano Andrea e Romano Alessia (rappresentati da Flora Cardamone).

La riunione prevede il seguente ordine del giorno:

1. modifica e approvazione dello Statuto in conformità con le nuove normative previste dal D.lgs n. 117/17 secondo le indicazioni del comitato tecnico regionale;
2. varie ed eventuali.

Approvato che il numero legale sussiste si procede allo sviluppo dei punti all'ordine del giorno:

1. A seguito della richiesta dell'ufficio regionale competente, afferente al dipartimento politiche sociali, di apportare modifiche allo statuto negli artt. 12, 16 e 19 secondo le indicazioni del comitato tecnico regionale, viene data lettura dello Statuto della Banda Musicale di Saint-Vincent.

Ogni articolo viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Non essendovi più nulla da discutere, la riunione si scioglie alle ore 21.30.

Saint-Vincent, 15 febbraio 2022

Il Presidente

Purser Stephanie

Il verbalizzante

Foieri Anna

Registrato ad AOSTA il 02 MAR 2022 al n. 197
serie 40 Esatti euro
(€)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA

Giulio CACCAMO